

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 1.

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

14. Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati.

Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere:

- a) il libro giornale e il libro degli inventari;
- b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito;
- d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonché delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonché delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico. Per le attività elencate ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 22 del [D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o più negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al punto 4 dell'art. 4, del [D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627](#). Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione è effettuata a costi specifici o a norma dell'art. 63 del [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597](#), e successive modificazioni, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale ⁽³⁷⁾.

I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino di cui ai successivi articoli 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui ai numeri 1 e seguenti dell'art. 2421 del codice civile.

[I soggetti che adottano contabilità in codice sono obbligati alla tenuta di apposito registro nel quale devono essere riportati il codice adottato e le corrispondenti note interpretative] ⁽³⁸⁾.

Le società e gli enti il cui bilancio o rendiconto è soggetto per legge o per statuto alla approvazione dell'assemblea o di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Le società, gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma che esercitano attività commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni, devono rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse.

[Le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera *d*) devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 del [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597](#), ed il valore complessivo delle rimanenze di cui agli artt. 62 e 63 dello stesso decreto sono superiori rispettivamente a due miliardi e a cinquecento milioni di lire. L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite. Per i soggetti il cui periodo di imposta è diverso dall'anno solare l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno. Ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze di accertamenti se l'incremento non supera di oltre il quindici per cento i valori dichiarati] ⁽³⁹⁾.

(37) Lettera aggiunta dall'art. 41, [D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897](#). Vedi, anche, l'art. 45 del citato D.P.R. Successivamente l'art. 1, [D.P.R. 4 novembre 1981, n. 664](#) ha abrogato il citato art. 41, con effetto dal 31 dicembre 1980, e l'art. 2 del [D.P.R. n. 664](#) innanzi indicato ha così sostituito nuovamente la lettera *d*) del presente [D.P.R. n. 600 del 1973](#). Per gli obblighi relativi alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino vedi, anche, l'art. 1, [D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695](#).

(38) Comma così sostituito dall'art. 10-*quater*, [D.L. 2 marzo 1989, n. 69](#) e poi abrogato dall'art. 6, [D.L. 10 giugno 1994, n. 357](#).

(39) Comma aggiunto dall'art. 3, [D.P.R. 4 novembre 1981, n. 664](#) e poi abrogato dall'art. 1, [D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695](#) a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'art. 3, [D.L. 19 dicembre 1984, n. 853](#) e l'art. 13, comma sesto, [D.L. 2 marzo 1989, n. 69](#).

19. Scritture contabili degli esercenti arti e professioni.

Le persone fisiche che esercitano arti o professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'art. 13, devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione:

- a*) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;
- b*) le generalità, il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
- c*) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso ⁽⁴⁶⁾.

Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere *b*) e *c*), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell'art. 50 del [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597](#). Deve essersi, inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione.

[Il contribuente può tenere registri distinti per gli incassi e per i pagamenti, nel qual caso tali registri, se contengono tutti i dati richiesti dal [D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633](#), e sono tenuti con le modalità ivi previste, sostituiscono a tutti gli effetti quelli prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto] ⁽⁴⁷⁾.

[I contribuenti indicati nel primo comma che nel periodo di imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire sono soggetti a regime di contabilità ordinaria per il periodo di imposta successivo e devono tenere ⁽⁴⁸⁾:

a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorché estranei all'esercizio dell'arte o professione nonché gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette;

b) i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalità di cui all'articolo 16, primo, secondo e terzo comma;

d) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 21, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti dell'esercente l'arte o la professione, attività lavorativa non di lavoro dipendente] ⁽⁴⁹⁾ ⁽⁵⁰⁾.

Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalità per la tenuta meccanografica del registro ⁽⁵¹⁾.

⁽⁴⁶⁾ Vedi, anche, l'art. 3, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.

⁽⁴⁷⁾ Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

⁽⁴⁸⁾ Vedi, anche, l'art. 11-bis, D.L. 19 settembre 1992, n. 384.

⁽⁴⁹⁾ Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

⁽⁵⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 27 aprile 1990, n. 90 nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

⁽⁵¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 14, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

20. Scritture contabili degli enti non commerciali.

Le disposizioni degli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ⁽⁵²⁾.

Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ⁽⁵³⁾.

Gli enti soggetti alla determinazione forfettaria del reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ⁽⁵⁴⁾.

⁽⁵²⁾ Articolo così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 (Gazz. Uff. 28 marzo 1975, n. 84).

⁽⁵³⁾ Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

⁽⁵⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

22. Tenuta e conservazione delle scritture contabili.

Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14, devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni ⁽⁵⁷⁾.

Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'articolo 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso ⁽⁵⁸⁾.

Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalità semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività ⁽⁵⁹⁾.

⁽⁵⁷⁾ Comma così prima sostituito dall'art. 42, *D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897* e poi dall'art. 8, *L. 18 ottobre 2001, n. 383*. Vedi, anche, l'art. 45 del citato *D.P.R. n. 897 del 1980* e l'art. 7, *D.L. 14 marzo 1988, n. 70*.

⁽⁵⁸⁾ Comma così sostituito dall'art. 10-*quinquies*, *D.L. 2 marzo 1989, n. 69*. Sul termine massimo dell'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, vedi l'art. 8, *L. 27 luglio 2000, n. 212*.

⁽⁵⁹⁾ Vedi, anche, l'art. 2, *D.L. 19 dicembre 1984, n. 853*.